SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1962

(25ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » **(1667) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 248
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 248

« Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » **(1702-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . 249, 250, 254, 256, 259, 262, 263
BATTISTA 250
CESCHI 261, 262
FERRETTI 250, 260, 263
JANNUZZI, *relatore* 249, 254, 255, 259, 262, 263
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 250, 254, 259, 261, 262, 263

« Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università europea » **(1825) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 248, 249
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 248

« Contributo, per il 1959, all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - U.N.R.W.A.) » **(1826) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 264
FENOALTEA, *relatore* 264
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 264

« Destinazione della somma di lire libiche 20.000 ricavate dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico "ex Fiera di Tripoli" » **(1833) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 264, 265
FERRETTI, *relatore* 264
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 265

« Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1961 » **(1893) (Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* *Pag.* 265, 266, 267, 271, 272
BATTISTA 266, 268, 269
CESCHI 268, 269
FENOALTEA 266, 267
FERRETTI 266
JANNUZZI 266
MENCARAGLIA 267, 271
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 266, 269, 271
SPANO 267, 269, 271

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Battista, Bolettieri, Carboni, Ceschi, Cingolani, Fenoaltea, Ferretti, Gava, Greco, Jannuzzi, Lussu, Mencaraglia, Micara, Pastore, Scoccimarro e Spano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cianca e Messeri sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Iorio e Pezzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Russo.

F E N O A L T E A , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » (1667)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero ».

Come certamente ricorderete, nel corso della precedente riunione la decisione definitiva sugli ultimi due articoli del disegno di legge fu rimandata, in attesa di ottenere da parte del rappresentante del Governo alcuni chiarimenti, specialmente in ordine a taluni ricorsi presentati al Consiglio di Stato.

Risulta che il Consiglio di Stato ha deciso le questioni in corso, ma non ha ancora pubblicato le relative decisioni, di modo che non ne conosciamo il contenuto; sembra, quindi, opportuno rinviare ulteriormente il seguito della discussione del disegno di legge.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* L'Amministrazione degli esteri, naturalmente, eseguirà, come suo dovere, le decisioni del Consiglio di Stato.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra riunione.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università europea » (1825)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università europea ».

Nel corso della precedente riunione, in merito al disegno di legge in esame si è svolta una discussione abbastanza approfondita che metteva capo ad un orientamento diverso da quello previsto dal disegno di legge stesso. Il rappresentante del Governo si era quindi impegnato a fornire alla Commissione alcuni chiarimenti sull'orientamento del Governo in relazione ai punti di vista emersi nel corso del dibattito.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Mi sono fatto carico delle osservazioni formulate da più parti: dai senatori Fenoaltea, Mencaraglia, Ferretti, Jannuzzi, Ceschi e Battista, e sto esaminando la particolare posizione dei rapporti tra Comune di Firenze e Stato, in modo da dare al disegno di legge un contenuto il più possibile rispondente ai desideri espressi dalla Commissione. Molto probabilmente sarà neces-

sario presentare un nuovo disegno di legge: pertanto ritengo sia opportuno rinviare ulteriormente il seguito della discussione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra riunione.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » (1702-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avevo l'onore di presiedere la nostra Commissione quando ebbe luogo la discussione sul presente disegno di legge, ma so, tuttavia, che tutti gli argomenti principali sono stati trattati in maniera esauriente, oltre che competente. Il disegno di legge è stato esaminato presso la Camera dei deputati, la quale, salvo per quanto riguarda l'articolo 1, per il quale ha adottato un orientamento che era stato espresso da questa Commissione in un ordine del giorno, ha apportato degli emendamenti di carattere formale.

Ritengo, quindi, opportuno proporre ai componenti la Commissione di voler superare la fase della discussione generale e di passare immediatamente all'esame e alla discussione degli articoli emendati dalla Camera. Le osservazioni che si riterranno opportune potranno essere svolte in tale sede.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'organico del ruolo della carriera diplomatico-consolare viene stabilito, limitatamente alle qualifiche di Ambasciatore, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe ed Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe, come dall'annessa tabella I.

Il presente articolo avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1962.

Do lettura della allegata tabella I citata nell'articolo testè letto:

TABELLA I.

CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
1.040	Ambasciatore	18
970	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di I classe	48
900	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di II classe	60

Faccio presente che tale tabella è stata inserita *ex novo* dalla Camera dei deputati: pertanto la numerazione delle tabelle subisce l'aumento di una unità.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Non ho parlato come relatore per uniformarmi al desiderio del Presidente; debbo, tuttavia, sottolineare come il presente disegno di legge ritorni al Senato con l'adempimento di un voto che il Senato stesso aveva espresso e che non si era potuto tradurre in atto perchè a suo tempo il Tesoro non si era, forse, dichiarato disposto a mettere a disposizione i mezzi necessari per l'auspicato ampliamento della carriera.

Dobbiamo dare atto che un ampliamento è stato fatto, ma solo per quanto riguarda la carriera diplomatico consolare, mentre per il ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera diplomatico-consolare si è fatto un piccolo sforzo aumentando il numero dei posti ad 8. Dobbiamo, purtroppo, constatare che insufficienze e lacune permangono tutt'ora e specialmente nell'ambito della carriera diplomatico-consolare in rapporto al numero

delle sedi che vanno man mano aumentando con il formarsi di nuovi Stati. Se in questo momento non è possibile fare di più, aderisco pienamente all'approvazione del presente disegno di legge; tuttavia il Senato non può fare a meno di rivolgere una viva racomandazione al Governo perchè con successive proposte si provveda ad ulteriori aumenti e ampliamenti.

F E R R E T T I . In realtà è stato apportato un notevole aumento, ma non tale quale richiede l'esigenza del servizio e non solo per il formarsi dei nuovi Stati, come accennava il senatore Jannuzzi, ma anche per quanto riguarda le sedi diplomatiche già esistenti; in molti uffici mancano i segretari e i capi ufficio sono costretti a svolgere anche mansioni di segretario.

Avendo intensificato la nostra emigrazione all'estero, è necessario anche aumentare la rete consolare, tanto è vero che abbiamo luoghi dove i nostri connazionali non hanno un Consolato ove rivolgersi. Vi sono anche Consolati declassati, come per esempio quello di Atene, dove c'è un Console generale che al mattino fa il primo segretario all'Ambasciata e il pomeriggio fa il Console al Pireo. Molti altri casi potrei citare: di qui, quindi, la necessità di aumentare il personale e di ampliare la rete consolare per l'assistenza dei nostri lavoratori all'estero.

B A T T I S T A . Il presente disegno di legge costituisce solo il primo passo e, quindi, ad esso farà seguito tutta una serie di provvedimenti.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ringrazio anzitutto i senatori Jannuzzi, Ferretti e Battista per le loro dichiarazioni. Riprendendo quanto osservato dal senatore Battista, debbo dire che è chiaro come il presente provvedimento non pretenda di risolvere definitivamente tutti i problemi, che sono tutt'ora allo studio di un gruppo di lavoro appositamente costituito, ma come esso rappresenti solo un primo passo verso la loro soluzione. D'altra parte, anche dall'esame generale della situazione risulta evidente la necessità di alcuni spostamenti interni, anche in considerazione del mutamento della importanza di alcune sedi italiane all'estero e della creazione di nuove sedi.

Desidero, infine, ringraziare il Senato per avere, con il suo ordine del giorno, reso più facile il compito del Governo e per aver così consentito di provvedere subito, anche se in parte, all'ampliamento della carriera diplomatico-consolare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la tabella I di cui ho già dato lettura.

(*E approvata*).

Metto ai voti l'articolo 1.

(*E approvato*).

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

L'organico del ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, viene stabilito come dall'annessa tabella II.

Do lettura della allegata tabella II nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TABELLA II.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
970	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe	1
900	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe	7
		8

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(*È approvata*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 2, non modificato dalla Camera dei deputati.

I posti di cui all'organico suddetto sono conferiti, nei modi di legge, ai consiglieri di 1ª classe dei ruoli aggiunti alle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri in proporzione alla consistenza effettiva dei ruoli stessi.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

(*È approvato*)

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le qualifiche di cui alle annesse tabelle III, IV, V e VI.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3, non modificato dalla Camera dei deputati.

Ai funzionari che rivestono le suddette qualifiche si applicano le disposizioni previste per gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura delle allegate tabelle III, IV, V e VI, non modificate dalla Camera dei deputati.

TABELLA III.

CARRIERA PER L'EMIGRAZIONE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario per la emigrazione	3

TABELLA IV.

CARRIERA COMMERCIALE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario commerciale	5

TABELLA V.

CARRIERA PER L'ORIENTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario per l'Oriente	2

TABELLA VI.

CARRIERA PER LA STAMPA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario per la stampa	1

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

I ruoli della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero degli affari esteri sono stabiliti come dalle annesse tabelle da VII a XIV.

I ruoli del personale addetto a servizi speciali sono stabiliti come dall'annessa tabella XV.

Do lettura dell'allegata tabella VII, non modificata dalla Camera dei deputati.

TABELLA VII.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
670	Commissario amministrativo capo	4
500	Commissario amministrativo superiore	6
402	Primo commissario amministrativo	9
325	Commissario amministrativo di 1ª classe	26
271	Commissario amministrativo di 2ª classe	
229	Commissario amministrativo di 3ª classe	
		45

Do lettura dell'allegata tabella VIII nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TABELLA VIII.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere capo	16
402	Cancelliere principale	34
325	Primo cancelliere	50
271	Cancelliere	146
229	Cancelliere aggiunto di 1ª classe	
202	Cancelliere aggiunto di 2ª classe	
		246

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella IX nel testo non modificato dalla Camera dei deputati.

TABELLA IX.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere capo	2
402	Cancelliere principale	7
325	Primo cancelliere	9
271	Cancelliere	7
		25

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella X nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TABELLA X.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente commerciale capo	4
402	Assistente commerciale principale	8
325	Primo assistente commerciale	12
271	Assistente commerciale . . .	33
229	Assistente commerciale aggiunto di 1ª classe	
202	Assistente commerciale aggiunto di 2ª classe	
		57

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Do ora lettura della allegata tabella XI nel testo non modificato dalla Camera dei deputati.

TABELLA XI.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente commerciale capo	2
402	Assistente commerciale principale	3
325	Primo assistente commerciale	6
271	Assistente commerciale . . .	2
		13

Do lettura della tabella XII nel testo modificato dalla Camera dei deputati

TABELLA XII.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	26
271	Archivista capo	60
229	Primo archivista	120
202	Archivista	554
180	Applicato	
157	Alunno d'ordine	
		760

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella XIII nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TABELLA XIII.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	4
271	Archivista capo	8
229	Primo archivista	14
202	Archivista	5
		31

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella XIV nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TABELLA XIV

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
180	Commesso capo e commesso di Ambasciata	12
173	Commesso	40
159	Usciere capo	334
151	Usciere	
142	Inserviente	
		386

J A N N U Z Z I , *relatore*. Nella tabella XIV sono state apportate modifiche a tutte le voci.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È stato fatto per rispondere agli interessi del personale, poichè, nell'intervallo intercorso tra l'approvazione del presente disegno di legge presso il Senato e poi presso la Camera dei deputati, è stato approvato un disegno di legge relativo alla terza qualifica e si è ritenuto, quindi, equo estenderne i benefici anche al personale del Ministero degli esteri.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Dopo questa dichiarazione, sono favorevole all'approvazione della tabella XIV.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la tabella XIV, di cui ho già dato lettura.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella XV nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TABELLA XV.

PERSONALE ADDETTO A SERVIZI SPECIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
	Personale direttivo	
670 500	Sopraintendente all'Archivio storico	1
325 271 229	Assistente del Sopraintendente all'Archivio storico	2
670 500	Capo del Servizio crittografico	1
670 500	Direttore della Biblioteca . .	1
325 271 229	Vice bibliotecario	1
	Personale di concetto	
500 402	Direttore della Tipografia riservata	1
	Personale esecutivo	
229	Assistente alla vigilanza . . .	2

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 4, del quale è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dei primi tre commi dell'articolo 5 nel testo non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

L'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repub-

blica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a "distinto" nel precedente triennio e a "buono" nei due anni anteriori a tale triennio.

Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Do ora lettura del quarto comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Le promozioni alla qualifica di consigliere per l'emigrazione di 2ª classe, di consigliere commerciale di 2ª classe, di consigliere per l'Oriente di 2ª classe e di consigliere per la stampa di 2ª classe sono effettuate mediante concorsi per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al primo comma, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione centrale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

Sono istituite:

nel ruolo della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di cancelliere capo, equiparata a quella di segretario capo di cui all'articolo 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

nel ruolo della carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di assistente commerciale capo e di assistente commerciale principale equiparate rispettivamente a quella di segretario capo e a quella di segretario principale di cui allo stesso articolo 171;

nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. È applicabile al riguardo l'articolo 186, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

In sostituzione dei posti aggiunti al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali di cui alla tabella III dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, è istituito il ruolo aggiunto ad esaurimento della carriera degli assistenti commerciali in conformità all'annessa tabella XI.

Gli impiegati che alla data dell'entrata in vigore della presente legge occupano i posti aggiunti di cui sopra vengono collocati, eventualmente anche in soprannumero in attesa di graduale assorbimento, nella qualifica di assistente commerciale del ruolo aggiunto istituito ai sensi del precedente comma.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Si tratta di precisazioni che ritengo necessarie e pertanto sono favorevole all'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 8 nel testo non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 8.

Il direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Sopraintendente all'Archivio storico ». A tale qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Do lettura del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono istituite due qualifiche speciali di assistente del sopraintendente all'Archivio storico. A ciascuna di dette qualifiche è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Il bibliotecario del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Direttore della Biblioteca ». A tale qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

È istituita la qualifica speciale di vice bibliotecario. A detta qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(*Sono approvati*).

Do lettura del quinto e sesto comma dell'articolo 8 nel testo non modificato dalla Camera dei deputati.

Sia la nomina ad assistente del sopraintendente all'Archivio storico che quella a vice bibliotecario sono conferite mediante distinti concorsi per titoli ed esami secondo le modalità da stabilire con apposito regolamento.

Al capo del servizio crittografico del Ministero degli affari esteri viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Do lettura del settimo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il capo della tipografia riservata, qualifica di cui al regio decreto 6 giugno 1940, n. 644, assume la denominazione di « Direttore della tipografia riservata » e alla qualifica stessa è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 500 nelle carriere di concetto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo sei anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 402.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 9.

È istituita la qualifica speciale di assistente alla vigilanza con il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 nella carriera esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale qualifica è conferita a due impiegati appartenenti alla carriera del personale ausiliario scelti mediante scrutinio per merito comparativo fra quelli aventi una anzianità di almeno 20 anni di servizio di ruolo, che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni inerenti alla qualifica stessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per un numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dello stesso articolo 10 nel testo non modificato dalla Camera dei deputati.

Tale concorso sarà riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli aggiunti della carriera degli assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341, e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono.

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 11 nel testo non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 11.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di Commissario amministrativo di 2ª e 3ª classe nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale. Il concorso potrà essere bandito per un numero di posti complessivamente non superiore a dieci e si svolgerà in conformità di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, nonchè quelli del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianità complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:

Cancelliere, per i posti di Commissario amministrativo di 2ª classe;

Cancelliere aggiunto di 1ª classe, per i posti di Commissario amministrativo di 3ª classe.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 11 nel testo non modificato dalla Camera dei deputati.

Per gli impiegati della carriera dei cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557, si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto.

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12 nel testo non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 12.

Il limite di cui all'articolo 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è elevato al 30 per cento.

Tale limite si intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 13.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera dei cancellieri o di quella degli assistenti commerciali, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano superato apposito concorso per titoli ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al comma seguente. Tale giudizio verrà espresso dalla Commissione prima di prendere in esame i titoli di ciascun impiegato.

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario in servizio o a riposo avente qualifica non inferiore a Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe ed è composta altresì da un Consigliere di Stato, un docente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in materie contabili ovvero, secondo il caso, in materie tecniche commerciali, e da due funzionari del Ministero per gli affari esteri aventi qualifica non inferiore a Primo segretario di legazione od equiparata. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare avente qualifica non inferiore a quella di Secondo segretario di legazione.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) la qualità del servizio prestato;

b) gli incarichi di natura amministrativa o tecnica svolti in Italia e all'estero;

c) la conoscenza di lingue straniere;

d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del candidato.

I titoli di cui alle lettere *a*) e *b*) devono riferirsi al servizio prestato nella attuale carriera di appartenenza.

La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera *a*), di quindici punti per la valutazione degli incarichi di cui alla lettera *b*) e di dieci punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per conseguire la idoneità il candidato deve riportare almeno venti punti nella valutazione della qualità del servizio prestato; qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto

ottenuto si aggiungono i punti riportati nelle altre categorie di titoli.

Il decreto che indìce il concorso è pubblicato nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al penultimo comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì agli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera esecutiva istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, i quali presentino domanda di essere collocati nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri ovvero nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali istituito con il precedente articolo 7. A tale fine vengono istituite, rispettivamente nei due ruoli aggiunti di concetto suddetti, le qualifiche di cancelliere aggiunto di II e di I classe nonchè quelle di assistente commerciale aggiunto di II e I classe. L'organico previsto per le qualifiche, rispettivamente di Cancelliere e di Assistente commerciale nelle annesse tabelle IX e XI viene, pertanto, aumentato, col criterio dell'organico cumulativo, di tanti posti quanti saranno gli impiegati che supereranno il concorso previsto nel presente articolo.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, istituito con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono chiedere, nei modi e alle condizioni previste nei precedenti commi, di essere collocati provvisoriamente nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera dei cancellieri o in quello corrispondente alla carriera degli assistenti commerciali in attesa dell'assorbimento nei ruoli organici di concetto previsto dall'articolo 14 della presente legge.

Tutti gli impiegati che intendono chiedere il passaggio in una carriera di concetto a termini del presente articolo devono presentare la relativa domanda, nei modi prescritti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso di cui al presente articolo dovrà essere espletato prima dei concorsi ordinari per l'accesso alle carriere dei cancellieri e degli assistenti commerciali.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Si è apportata una vera e propria innovazione, perchè mentre il testo approvato dal Senato prevedeva la semplice nomina, con la nuova formulazione si richiede il superamento di un apposito concorso.

Anche se mi sfuggono i motivi di tale innovazione, dato che dai processi verbali della Camera dei deputati nulla risulta in tal senso, personalmente debbo dichiarare di essere favorevole al suo accoglimento per ragioni di carattere generale, perchè dove c'è concorso c'è anche maggiore garanzia.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Tale innovazione è stata suggerita dalla I Commissione della Camera dei deputati, la quale ha ritenuto che il sistema della nomina non sia compatibile con i principi che derivano dalla norma costituzionale.

L'articolo 13 è stato formulato dalla Commissione tenendo presente l'articolo 10 della recentissima legge del 7 dicembre 1961, relativa alla revisione dei ruoli della pubblica Amministrazione.

La Commissione degli interni e poi quella degli esteri della Camera dei deputati hanno ritenuto che si debba usare una misura unica per tutte le Amministrazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do ora lettura degli articoli 14, 15 e 16, nel testo non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 14.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959,

n. 557, vengono collocati, anche in soprannumero, nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli organici delle rispettive carriere di appartenenza.

Tale collocamento verrà compiuto dopo che saranno state effettuate le promozioni alla qualifica superiore, sulla base degli organici di cui alle tabelle annesse e delle altre disposizioni di cui alla presente legge, degli impiegati dei ruoli sopra indicati che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Gli impiegati di cui al primo comma sono iscritti nei ruoli organici nell'ordine in cui si trovano nei ruoli aggiunti e dopo l'ultimo degli impiegati presenti nei singoli ruoli organici, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati inquadrati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore fino a quando gli impiegati che li precedono nell'ordine di ruolo abbiano maturato l'anzianità prescritta.

In corrispondenza di ogni impiegato eventualmente collocato in soprannumero a termini del primo comma, verrà tenuto scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo.

Art. 15.

Alla tabella annessa alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, quale risulta sostituita dalla tabella annessa alla legge 5 agosto 1961, numero 1032, sull'aggiornamento della tabella delle funzioni e degli assegni del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, viene recata la seguente aggiunta:

Personale ausiliario.

Funzione		Assegno mensile lordo
—		—
Usciere	L.	65.000

Art. 16.

Gli impiegati del ruolo organico e del ruolo aggiunto corrispondente alla carriera del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva purchè:

1°) siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera esecutiva dalle norme vigenti;

2°) abbiano svolto per almeno quattro anni le mansioni proprie della carriera esecutiva;

3°) vengano giudicati idonei all'ammissione nella carriera esecutiva da una Commissione da nominarsi all'uopo con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma precedente devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Do ora lettura dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 17.

Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle promozioni, il requisito di permanenza minima nella qualifica inferiore nonchè i termini di carriera e di servizio prescritti per l'ammissione agli scrutini, concorsi ed esami di promozione, sono ridotti della metà per gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano alle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri.

F E R R E T T I . Debbo far rilevare come tra l'articolo 17 e l'articolo 5 esista una certa contraddizione, in quanto mentre l'articolo 5 stabilisce che per ottenere la qualifica di consigliere per l'emigrazione di 2ª classe, consigliere commerciale di 2ª classe, eccetera, bisogna aver prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione centrale, lo articolo 17 prevede un dimezzamento di tale permanenza.

È vero che il Ministero, esaminata la situazione degli organici, ha potuto constatare che non si verificherà questo dimezzamento di termini, ma rimane il fatto teorico veramente grave che si possa, cioè, stabilire che in cinque anni si diventi consiglieri.

Dichiaro che approverò senz'altro il presente articolo poichè rappresenta un atto di giustizia riparatrice nei confronti degli appartenenti ad alcune carriere, specialmente nei gradi più bassi, che hanno avuto una lunghissima sosta nelle promozioni; ritengo però che sarebbe stato più opportuno dire: « esclusa la carriera diplomatico consolare ».

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ringrazio il senatore Ferretti per le sue osservazioni, che mi consentono di dare alcuni chiarimenti.

Il presente articolo era stato approvato per le altre carriere e ne era stata esclusa quella diplomatico-consolare, senonchè si è ritenuto opportuno non creare disarmonia tra le carriere e si è adottato, quindi, un unico criterio. Questo significa che si tende ad una unificazione di criteri poichè non vi è nulla di più dannoso alla funzionalità di una Amministrazione che l'avere norme differenti per gli stessi tipi di appartenenti ad una medesima Amministrazione.

Ho esaminato attentamente la situazione poichè ero molto preoccupato dal fatto che si potesse creare la sovrapposizione di concorsi diversi e pregiudicare, quindi, le posizioni di legittima aspettativa, se non i diritti, di coloro che hanno partecipato a concorsi precedenti. Questa evenienza non si potrà verificare poichè saranno mantenute le posizioni di anzianità acquisite. Si è inoltre ritenuto di dare un carattere transitorio a questa norma perchè sono stati riconosciuti giusti i criteri che fanno parte della legge fondamentale.

Si è posto un altro problema relativo alla posizione paradossale in cui si trova la carriera degli Esteri con tutti i suoi organici. Ho qui il ruolo. Abbiamo i volontari, che sono gli ultimi entrati in carriera e poi diverse pagine bianche prima di arrivare agli addetti di Legazione. Lo stesso fenomeno si verifica per la carriera amministrativa ed esecutiva, per cui, anche se aumentiamo i posti messi a concorso, ad un certo momento si verifica un vuoto tra coloro che sono entrati e i posti che nel frattempo si sono determinati. Tutto questo rende la posizione assurda e pertanto con la riduzione dei termini si è ritenuto di poter ricoprire le pagine bianche che ci rimangono. Oggi abbiamo bisogno di nuove energie anche in ragione delle nuove sedi che si sono create; a tal fine abbiamo preso contatto con le Università degli studi poichè uno dei problemi delicati che si pongono è dato dalla scarsa base di aspiranti alla carriera diplomatica, dovuta, soprattutto, al fatto che accanto alle materie di concorso si richiede una perfetta conoscenza delle lingue straniere, conoscenza che molti giovani non sono in grado di avere perchè le famiglie non possono sostenere un loro soggiorno all'estero. Abbiamo preso accordi con le Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche affinchè, tra gli studenti che frequentano il secondo o terzo anno di tali Facoltà, vengano segnalati i più capaci e meritevoli onde concedere loro delle borse di studio che consentano il loro soggiorno all'estero, così che i concorsi non vengano riservati solo ai figli di diplomatici o a coloro che appartengono a famiglie abbienti.

C E S C H I . Quando saranno realizzate queste borse di studio?

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Abbiamo già preso contatto non i rettori delle università e gli organismi universitari, in modo che si tengano dei corsi durante i quali verranno spiegati i compiti e le finalità della carriera diplomatica.

C E S C H I . Le borse di studio sono state già deliberate?

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* No, ciò verrà fatto in seguito, ma la somma è già prevista nel fondo globale dell'attuale bilancio.

C E S C H I . Con somme sufficienti per vivere all'estero? Perchè le cose o si fanno bene o è meglio non farne nulla!

Giorni fa ho viaggiato con un diplomatico straniero il quale mi faceva un rilievo sul tono della diplomazia italiana, che ha una mentalità chiusa che la rende molte volte non adatta a comprendere la realtà politica sulla base della quale si svolgono oggi le relazioni diplomatiche, che non sono più quelle di salotto. Oggi si devono affrontare temi molto più vasti soprattutto nel campo economico.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* È soprattutto il problema di giovani molto intelligenti e preparati che non sono, purtroppo, in condizioni economiche di soggiornare all'estero e di partecipare, quindi, ad un concorso diplomatico che comporta estreme difficoltà.

Dobbiamo allargare queste possibilità e mettere questi giovani nelle condizioni di poter partecipare ai concorsi.

P R E S I D E N T E . La Commissione è concorde nell'apprezzare le iniziative del Ministero degli esteri e potrebbe esprimere questa sua volontà anche attraverso la formulazione di un ordine del giorno.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Potrei considerare il voto espresso dalla Commissione come un ordine del giorno.

J A N N U Z Z I , *relatore.* Desidero solo chiedere una delucidazione in merito all'articolo 17.

È evidente che questo dimezzamento di termini per le promozioni è stato stabilito per riempire quei vuoti cui il Sottosegretario accennava, ma desidero sapere perchè la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno ridurre a tre anni il periodo in cui queste operazioni si debbono compiere. Se il Ministero degli esteri è favorevole a questo emendamento, non comprendo perchè non è stato previsto dall'origine un periodo di tre anni!

Nell'ipotesi in cui il Ministero non fosse favorevole a tale emendamento, propongo di ritornare alla dizione approvata dal Senato e cioè ai quattro anni.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Noi riteniamo di poter accettare il termine di tre anni perchè abbiamo calcolato di poter in questo periodo fare gli adempimenti necessari e soprattutto perchè in questo modo si evita l'inconveniente che si accavallino gli ultimi concorsi della carriera diplomatica.

J A N N U Z Z I , *relatore.* La mia preoccupazione era che la Camera dei deputati avesse deliberato una norma in contrasto con il Ministero degli esteri.

Debbo aggiungere qualcosa: io sono uno dei genitori che, pur non avendo possibilità economiche, ho dovuto mandare mio figlio a Londra per studiare e poter, quindi, entrare nella carriera diplomatica. Approvo l'iniziativa delle borse di studio, tuttavia mi permetto di domandare: queste borse di studio vengono concesse a studenti che siamo sicuri si dedicheranno poi alla carriera diplomatica oppure a studenti che al momento opportuno si dedicheranno poi ad altre attività?

Si era parlato in precedenza di una Accademia *ad hoc*, che è ben altra cosa, in quanto provvede alla istruzione di giovani che sono destinati alla carriera diplomatica. Non vorrei che si spendesse del denaro per dei giovani che poi prenderanno un'altra strada!

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Effettivamente questo rischio sussiste, ma lo Stato ha tutto l'interesse a migliorare qualitativamente la preparazione dei giovani meritevoli; se poi essi parteciperanno al concorso colmeranno una lacuna, se non lo faranno vuol dire che entreranno in altre attività, enti pubblici o privati, ma costituiranno sempre un arricchimento per il Paese.

La costituzione di una Accademia crea invece una serie di difficoltà, anche perchè si dovrebbe frequentare dopo il conseguimento della laurea e dovrebbe esserci un concorso di ammissione.

J A N N U Z Z I , *relatore.* Non ho detto questo!

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sorge il problema se vi siano dei giovani di 23-24 anni, disposti ancora a studiare dopo aver conseguito la laurea, poichè è evidente che molti di essi dovranno dare un aiuto alle famiglie e sorge anche un altro problema, quello organizzativo, che presenta notevoli difficoltà. È vero che esistono accademie militari, ma hanno anche una disciplina propria, dovuta a regolamenti militari che vi sono applicati. Il problema di tenere dei giovani senza regolamento militare in una accademia non so in che modo si possa risolvere.

Ho fatto delle anticipazioni su questo problema, ma naturalmente al momento di elaborare un disegno di legge in tal senso potremo riunirci in una seduta non formale per discutere e comunicarci le varie opinioni.

F E R R E T T I . Desidero confortare il proposito del Governo e fugare i timori del senatore Jannuzzi. Esiste in Italia la Scuola normale superiore di Pisa dove gli studenti sono mantenuti sotto tutti i punti di vista. Citerò un esempio illustre, quello dell'onorevole Gronchi, ed uno oscurissimo: il mio. La Scuola superiore di Pisa voleva fare di noi due buoni insegnanti, mentre ha fatto di noi ben altra cosa. Lo Stato non può impegnare l'avvenire di una persona!

J A N N U Z Z I , *relatore.* Allora non creiamo neppure le borse di studio.

P R E S I D E N T E . Riapriremo questa discussione quando il Governo farà delle proposte concrete!

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 18.

Le promozioni di cui al terzo comma dell'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come risulta modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono effettuate mediante scrutinio per merito comparativo nei confronti di quegli impiegati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di promovibilità, di cui all'articolo stesso, abbiano già conseguito entro la stessa carriera una precedente promozione per concorso o per esame a termini dell'articolo 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, o dello stesso articolo 228 sopra citato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

Art. 19.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62, previsto in lire 350 milioni annui, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8. All'onere relativo all'esercizio 1962-63, previsto in lire 440 milioni annui, si provvederà mediante riduzione del fondo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 20.

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Rinvio del disegno di legge: « Contributo, per il 1959, all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - U.N.R.W.A.) » (1826)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo, per il 1959, all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - U.N.R.W.A.).

F E N O A L T E A , *relatore.* Per ragioni di tempo e dovendo proporre alcuni emendamenti, prego la Commissione di voler rinviare la discussione del presente disegno di legge alla prossima seduta.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ma se sussistono ragioni di merito per le quali si ritiene opportuno rinviare la discussione, non mi oppongo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Destinazione di lire libiche 20.000 ricavate dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico "ex Fiera di Tripoli" » (1833)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Destinazione della somma di lire libiche 20.000 ricavate dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico "ex Fiera di Tripoli" ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

F E R R E T T I , *relatore.* Onorevoli colleghi, praticamente costretto, sotto minaccia di un atto di espropriazione per ragioni di pubblica utilità, dalle autorità libiche a cedere al Governo della Libia il padiglione della « ex Fiera di Tripoli » adibito ad uso scolastico, il nostro Governo ha ricavato dalla cessione la somma di 20.000 lire libiche, depositate in un conto corrente infruttifero al nome dell'Ambasciata d'Italia in Tripoli presso quella Banca nazionale.

La forzata cessione dell'edificio ha determinato una vera crisi nelle nostre scuole, già in esso sistemate e frequentate da più di ottomila scolari italiani e libici.

Di qui la necessità di provvedere, nel più breve tempo possibile, all'acquisto o alla costruzione in Tripoli di locali, in sostituzione del padiglione ceduto al Governo libico, nei quali possano trovare conveniente sistemazione le scuole italiane di quella città.

Il vostro relatore non dubita, perciò, che non solo voi vorrete approvare il presente disegno di legge, ma aggiungerete anche la raccomandazione che l'iscrizione in bilancio e l'impiego della somma di 20.000 lire libiche, secondo gli scopi dallo stesso disegno di legge indicati, avvenga con carattere di urgenza.

Da parte della 5ª Commissione ci è pervenuto il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro osserva che lo stanziamento che si vuole autorizzare con il disegno di legge a favore del Ministero degli affari esteri per l'acquisto di aule da destinare alla collettività scolastica italiana in Tripoli è coperto da disponibilità liquida depositata presso la Banca nazionale libica al nome di quella Ambasciata d'Italia.

La Commissione, esprimendo parere favorevole, ritiene necessario che il provvedimento precisi all'articolo 2 l'esercizio in riferimento al quale si deve disporre l'entrata e si deve autorizzare l'impegno di spesa con comune variazione di bilancio ».

Pertanto proporrei che al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole «sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri » si aggiungano le altre « per l'esercizio finanziario 1962-63 ».

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sono d'accordo sull'approvazione del disegno di legge e sull'emendamento proposto dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a costruire o ad acquistare in Tripoli locali da adibire ad attività scolastiche e culturali italiane, entro il limite del controvalore della somma di lire libiche 20.000, ricavata dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico italiano « ex Fiera di Tripoli ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo, il controvalore di lire libiche 20.000, da versarsi ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Ferretti, un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole « per l'esercizio finanziario 1962-63 ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Ferretti ed accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1961 » (1893)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1961 ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale riferirò io stesso brevemente, vista l'assenza del relatore, senatore Messeri, impegnato all'estero.

Il provvedimento sottoposto ora al nostro esame prevede l'erogazione della somma di 600 milioni di lire a favore della Somalia, attraverso il pagamento di beni e servizi forniti da ditte italiane al Governo somalo.

Gli onorevoli colleghi sanno che per consentire alla Somalia di pareggiare il bilancio 1961 è stato già predisposto un contributo di 1.984 milioni di lire. Altre sono le finalità dell'erogazione proposta con il provvedimento in esame e cioè aiutare la Somalia

nel suo sforzo di rinnovamento economico, salvaguardando la posizione delle nostre industrie sul mercato somalo.

La cifra di 600 milioni di lire è stata fissata d'intesa con i Governi degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna.

Il Governo somalo, per l'attuazione dei suoi piani di sviluppo economico, ha chiesto all'Italia e agli altri due Paesi ora detti lo stanziamento di venti milioni di dollari all'anno, per cinque anni. Seguendo l'avviso molto motivato e molto prudente e saggio, secondo me, dei rappresentanti dei tre Governi a Mogadiscio, si è ritenuto opportuno fissare l'ammontare degli aiuti da concedersi, volta per volta. Per il 1961 gli aiuti sono stati limitati a 6,1 milioni di dollari e tale somma è stata così ripartita: 2,7 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti, 2,4 milioni di dollari da parte dell'Inghilterra, 600 milioni di lire, pari a circa un milione di dollari, da parte dell'Italia.

L'interesse dell'Italia a partecipare alla concessione di questi aiuti è evidente. Le nostre industrie sono presentemente molto attive sul mercato somalo: occorre evitare che il Governo somalo cessi di rivolgersi loro se si vuole che le posizioni raggiunte vengano mantenute. Ciò si può ottenere solo rendendo gratuite le loro forniture fino a che l'economia somala non si sia assestata. Ed è perciò che i 600 milioni non sono versati direttamente al Governo somalo ma vengono messi a disposizione, sotto forma di beni e servizi prodotti da ditte italiane, le quali saranno pagate appunto con i 600 milioni. Questo il significato del disegno di legge che la Commissione è chiamata ad esaminare.

La Commissione finanze e tesoro dichiara di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza. Analogo parere favorevole ha espresso la Commissione industria.

Per quanto riguarda l'articolo 1, la dizione « da eseguire in Somalia durante l'anno 1961 », essendo noi ora nel 1962, a stretto rigore richiederebbe una modifica. Forse si potrebbe sopprimere.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Penso che il riferimento all'anno 1961 sia necessario, perchè per gli anni successivi è previsto che la spesa sia iscritta nel bilancio del Ministero degli affari esteri.

F E N O A L T E A . Come facciamo ad erogare una somma per lavori « da eseguire » durante il 1961, quando siamo già nel 1961-62.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il problema è che nell'articolo 2 ci si riferisce all'esercizio finanziario 1961 62.

J A N N U Z Z I . Ma qui si parla dell'anno 1961 come anno solare. Come si fa a parlare dell'anno 1961, quando l'anno 1961 è già passato?

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Io direi, se fosse proprio necessario indicare l'anno, di sostituire alle parole « da eseguire in Somalia per l'anno 1961 », le altre: « predisposti per la Somalia per l'anno 1961 ».

F E R R E T T I . Oppure « da eseguire nell'anno 1961-62 ».

B A T T I S T A . Vorrei un chiarimento su una questione di cui si è occupata anche la Commissione industria quando ha dovuto formulare il suo parere, che è stato favorevole. La discussione fu piuttosto vasta, tanto è vero che io intervenni facendo notare che nel merito il disegno di legge doveva essere discusso dalla Commissione competente e cioè da quella degli affari esteri.

Probabilmente questa erogazione di 600 milioni di lire ha la natura di un rimborso. Io mi domando allora se non sarebbe più semplice dire: si rimborsa il Governo somalo delle spese sostenute per l'esecuzione del suo piano di sviluppo economico. Ciò, naturalmente, se, come io ritengo, il rimborso va fatto al Governo somalo.

F E N O A L T E A . Letteralmente va ad imprese italiane.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Noi non sappiamo se il Governo somalo abbia pagato

le imprese italiane o se abbia solo fatto accreditamenti.

M E N C A R A G L I A . Noi stiamo discutendo di anno solare, di bilancio, di cose future o passate. Mi permetto di obiettare che forse si tratta di una questione di scarsa importanza e che si può risolvere facilmente, una volta risolte le questioni di fondo.

Ci si propone di destinare questa somma di 600 milioni di lire al pagamento di beni e servizi e di progettazioni, studi e lavori, richiesti dal Governo somalo. A giustificazione di tale destinazione, si dice che intese sono intercorse con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Bisognerebbe vedere, ed è una cosa che noi diciamo come Gruppo non per la prima volta, da quali basi di rapporti politici ed economici derivi tutta questa serie di piccole leggi in favore della Somalia. Non c'è riunione di Commissione in cui noi non discutiamo, per un titolo o per un altro, di provvedimenti per la Somalia, ma non abbiamo ancora una visione concreta e generale dei rapporti che intercorrono tra noi e il Governo somalo. E quello che risulta da questo disegno di legge è che ancora una volta noi destiniamo delle cifre a favore di persone fisiche o giuridiche (questo è il modo con cui vengono definiti determinati gruppi di interessi), le quali, col sostegno dello Stato italiano, cioè del pubblico denaro, vanno a compiere delle attività o esportano dei beni in Somalia, realizzando guadagni non secondari. Se questo non è vero, bisognerebbe dimostrare che questi gruppi economici compiono una missione, vanno laggiù per il bene del popolo somalo, e non spinti, sollecitati da un interesse, da un profitto. Io mi permetto di dire: discutiamo se diamo questo denaro a titolo di assicurazione per il futuro lavoro o per aumentare dei profitti già realizzati. E con ciò non intendo dire che noi voteremo contro il disegno di legge, perchè sappiamo quale è il debito permanente che abbiamo verso il popolo somalo e riteniamo che, qualunque cosa possa essere fatta per l'evoluzione del popolo somalo, questa debba farsi. Di ciò, anzi, vogliamo discutere alla fine seriamente, come ci è stato promesso da anni.

Ancora una volta, quindi, noi chiediamo che dalla sede deliberante questo disegno di legge passi alla sede referente, abbinato con l'altro — chè, questa volta, non ne abbiamo uno, ma due che riguardano la Somalia — e che finalmente si abbia in Aula una discussione, non dico definitiva, ma approfondita, sulla nostra politica verso il Governo e il popolo somalo. Quando avremo definito qual'è la nostra politica, quando l'avremo chiarita a noi e agli altri, all'opinione pubblica nostra e a quella della Somalia, allora sapremo come comportarci di fronte a questo stillicidio di piccole leggi.

F E N O A L T E A . La mia osservazione di carattere formale sulla data non intendeva provocare un intervento sul merito del disegno di legge. Ma, poichè la discussione di merito ora è stata aperta, dirò che io stesso più volte mi sono fatto portavoce della esigenza di sistemare in un insieme organico di leggi tutto quanto riguarda la Somalia. Con questi provvedimenti che ci arrivano a spizzico noi non possiamo raggiungere una visione organica della situazione.

Quanto alla disposizione che è al nostro esame, noi voteremo a favore per le ragioni sostanziali dette dal collega Mencaraglia, con qualche riserva suggerita dalla posizione che abbiamo sul problema generale degli aiuti ai Paesi sottosviluppati, posizione nella quale, per le ragioni dette prima, non vediamo come inserire il caso particolare della Somalia.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Desidererei domandare al senatore Mencaraglia se egli intende mantenere la sua proposta di trasferire il disegno di legge dalla sede deliberante a quella referente.

M E N C A R A G L I A . La mantengo.

S P A N O . Desidero fare solo due osservazioni.

La prima concerne i precedenti di questa discussione. Deve risultare dai verbali della nostra Commissione che su richiesta di qual-

cuno, compresa la nostra parte politica, venne deciso dalla Commissione, mentre era in corso l'esame di uno dei tanti disegni di legge per la Somalia, che alla successiva occasione in cui si fosse dovuto discutere della Somalia, si sarebbe fatta una discussione a fondo, affinchè si avesse piena cognizione della destinazione effettiva, degli obiettivi e dei risultati dei nostri aiuti alla Somalia. Questa deliberazione non ha avuto alcun seguito. Mi sembra perciò pienamente giustificata la richiesta di chiarimenti e di garanzie avanzata dai colleghi Mencaraglia e Fenoaltea.

Un'altra osservazione di fondo, sul voto (e non ho bisogno di confermare ciò che è stato detto dal collega Mencaraglia): è probabile che noi questi provvedimenti li votiamo tutti, ma li votiamo con spirito diverso. Per noi il voto favorevole ad un provvedimento di questo genere deriva unicamente dalla possibilità che le somme che noi stanziamo vadano effettivamente, almeno in parte, a beneficio del popolo somalo. La nostra aspirazione è chiara. Noi pensiamo di avere, come nazione, un debito da pagare alla Somalia: ciò per la nostra valutazione del colonialismo, anche quando è stato attuato nelle forme meno brutali (non trovo altro aggettivo) come nel caso del colonialismo italiano in Somalia.

Ebbene, ora noi vogliamo affrontare il problema generale degli aiuti alla Somalia avere la garanzia che intendiamo effettivamente pagare questo debito, e che questo denaro che sottraiamo al bilancio italiano vada effettivamente a beneficio del popolo somalo. Mi sembra anche indispensabile affrontare finalmente questa discussione, in modo da arrivare ad una chiarificazione dell'atteggiamento del Governo e dei vari settori del Parlamento.

C E S C H I . Naturalmente sono d'accordo sul dovere che incombe anche all'Italia di venire in aiuto dei Paesi sottosviluppati, in particolare di quei Paesi che hanno avuto un posto nella storia politica dell'Italia. Quello che non mi persuade è la motivazione di questi contributi: a me sembra troppo vaga.

Leggo al primo articolo: « . . . è autorizzata l'erogazione della somma di lire 600 milioni da effettuarsi a favore di persone fisiche o giuridiche italiane per forniture al Governo somalo di beni e servizi . . . ». Io vorrei conoscere l'identità di queste persone, vorrei sapere di quali beni e di quali servizi si tratta, eccetera. Uon mi sento di votare un provvedimento che comporta una certa spesa con così scarse indicazioni. Io credo che non si debba apporre la nostra firma ad una cambiale in bianco. Dobbiamo sapere dove vanno a finire i soldi. Quando votiamo i bilanci, noi conosciamo la destinazione precisa delle singole cifre. Io vorrei sapere dove vanno a finire questi 600 milioni, cosicchè non si verifichi qui quello che si verifica nel caso delle esportazioni, che ci viene richiesto di approvare delle cifre in aggiunta a quelle stanziate in un primo tempo, senza una documentazione precisa.

B A T T I S T A . Sarei d'accordo che venisse fatta una buona volta una discussione a fondo sulla nostra politica nei confronti della Somalia, verso la quale, non c'è dubbio, abbiamo dei doveri da compiere. Però bisogna stare attenti — e mi riferisco a quello che hanno detto in precedenza i colleghi — a non cadere in un grosso errore. Qui si parla di « . . . forniture al Governo somalo di beni, servizi eccetera da eseguire in Somalia durante l'anno 1961, secondo apposite intese col predetto Governo ». Che cosa si è voluto dire con ciò? Si è voluto dire che il responsabile della spesa di questa somma è il Governo somalo.

Ora, a me sembra che se si scendesse troppo nei particolari, come vorrebbero i colleghi, si finirebbe per esprimere un concetto completamente diverso, e cioè non sarebbe più il Governo somalo a stabilire, in base ai suoi piani di sviluppo economico e sociale, quello di cui ha o non ha bisogno, ma la nazione che mette a disposizione la somma, dicendo: voi dovete fare questo e quest'altro, dovete farlo attraverso queste o queste altre persone, questo o quest'altro Ente. Per la conoscenza che io ho di questi popoli africani, posso dire che a tali condi-

zioni essi non accetterebbero, perchè ritengono che in tal modo si viene di fatto a creare una forma di neo-colonialismo.

Aggiungo che, appunto per non dare la sensazione di volere ristabilire una qualche forma di colonialismo, occorre eliminare certe limitazioni; e non mi riferisco solo alla Somalia, ma anche ad altri Paesi, per esempio a quei Paesi che vanno sotto il nome di « territori di oltremare », cioè alle ex colonie francesi e al Congo belga.

Sul funzionamento del fondo di sviluppo in questi Paesi vi sono purtroppo continue discussioni. Questi Paesi dicono: noi chiediamo le somme che riteniamo necessarie per attuare i nostri piani di sviluppo e non possiamo quindi ammettere che l'amministrazione del fondo venga a sindacarci per stabilire se il denaro viene speso per cose veramente utili allo sviluppo dei nostri Paesi o no. In realtà, però, si sono verificati in proposito alcuni incidenti e quindi effettivamente l'amministrazione del fondo è preoccupata di dover dare, per così dire, a scatola chiusa, dei denari. Bisogna quindi trovare una forma.

Peraltro, se noi insistessimo nell'idea di voler conoscere a chi vanno personalmente queste somme, finiremmo col trovarci nella necessità di sapere quali investimenti il Governo somalo intende fare e come intende farli, di controllare le modalità delle gare di appalto e di fornitura, eccetera, ma in tal modo noi entreremmo sicuramente in contrasto con il Governo somalo, e questo accadrebbe in genere per tutti i Paesi che hanno acquistato da poco l'indipendenza.

S P A N O . C'è un equivoco in quanto dice il senatore Battista.

C E S C H I . Io vorrei sapere il nome e il cognome di quegli italiani ai quali andranno i denari, e questa mi pare un'esigenza molto elementare.

B A T T I S T A . Per concludere: il problema è quello che ho detto, ed è molto delicato. Noi dobbiamo evitare che si crei la impressione che si voglia in qualche modo imporre la nostra volontà.

C E S C H I . Ma noi dobbiamo sapere a chi vanno questi denari. Perchè deve saperlo il Ministero e non noi?

B A T T I S T A . Se il Ministero lo sa, ce lo dirà. Quello che intendo dire — e sarei anche d'accordo con la proposta di rimessione del disegno di legge in Aula in modo che si faccia una discussione più ampia possibile sulla politica che noi intendiamo fare verso il Governo somalo — è che non si pensi che possiamo in qualche modo imporre al Governo somalo delle condizioni. Questo, personalmente, lo escludo.

S P A N O . Non si tratta di questo.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo si è sempre dichiarato favorevole ad un'ampia discussione sulla nostra politica verso la Somalia. Evidentemente non spetta al Governo trovare le forme in cui la discussione stessa deve svolgersi: potrà essere la forma della discussione di un disegno di legge, la forma dell'interpellanza od altra ancora. Molti sono gli strumenti regolamentari che possono essere adottati quando un Gruppo politico o il Senato nel suo complesso desiderino aprire una discussione su un determinato argomento. Il Governo non ha alcuna difficoltà a rispondere, anzi è desideroso di poter dare dei chiarimenti. Ne darò pertanto due in proposito.

Il primo si riferisce a come intendiamo si svolga il piano di assistenza nei confronti della Somalia. Il secondo riguarda le ragioni della cifra indicata nel disegno di legge.

Per quanto concerne il piano di sviluppo economico e sociale, noi abbiamo sempre sostenuto che non deve essere il Paese che aiuta a fare una scelta delle opere e dei servizi, perchè questo significherebbe ristabilire delle forme di colonialismo. Peraltro, il problema di un aiuto alla nostra industria, alla nostra esportazione, è nettamente distinto da quello delle forme di assistenza ai Paesi sottosviluppati. Tale problema deve essere affrontato attraverso forme di contributi alle esportazioni, ma non stabilendo noi che cosa deve essere fatto nei Paesi che

aiutiamo, nel caso particolare in Somalia. Perciò, fin dal primo momento, abbiamo chiarito nei confronti del Governo somalo due principi. Anzitutto, che detto Governo è responsabile di studiare il suo piano di sviluppo economico e sociale e di erogare sulla base di questo piano i fondi che vengono messi a disposizione dai Governi americano, inglese e italiano. Secondo: che questi aiuti non fossero esclusivi. Abbiamo dichiarato fin dal primo momento al Governo somalo che eravamo lieti che la Somalia si rivolgesse a tutti i Paesi che erano in grado di aiutarla, senza distinzione politica. Sul piano degli aiuti ai Paesi sottosviluppati non si devono fare discriminazioni di carattere politico. Abbiamo ancora aggiunto che ritenevamo dovesse attuarsi una politica plurilaterale nei confronti dei Paesi sottosviluppati, abbiamo sostenuto questa tesi in sede di Nazioni Unite e in sede Europea. Non è colpa nostra se fino ad oggi non vi è stato un consenso generale a questa politica plurilaterale, che io ritengo indispensabile per spogliare questi aiuti di ogni spirito di parte. Finchè non vi è un accordo, vi sono obblighi particolari che toccano al Governo italiano per quanto si riferisce alla Somalia.

Perchè si è usata l'espressione « a persone giuridiche o fisiche italiane »? Perchè voi sapete che una legge del Congresso americano prevede che le somme erogate per aiuti ai Paesi sottosviluppati devono essere spese in forniture date direttamente dagli Stati Uniti. Noi abbiamo ritenuto che, essendosi un simile criterio adottato da uno dei tre Paesi che contribuiscono, sarebbe stato assurdo che i 600 milioni erogati dall'Italia potessero essere spesi non in Italia, quando i dollari vengono spesi integralmente in America. Questa forma non corrisponde al criterio italiano, ma l'abbiamo introdotta solo perchè era in uso in altro Paese contributore e sarebbe stata una discriminazione molto grave non adottarla.

Il senatore Ceschi mi ha chiesto perchè non si indicano le persone o le ditte a cui le forniture si riferiscono. Non era possibile far questo nel disegno di legge, perchè esso ha carattere preventivo, non consuntivo. Noi mettiamo a disposizione del Governo somalo 600 milioni di lire con un'unica clausola: che questo denaro sia speso nel territorio somalo. Ma circa le modalità di lavoro, le modalità di attuazione, tutto questo sfugge completamente al controllo del Governo italiano, che non intende vincolare in alcun modo l'autonomia del Governo somalo.

Io penso che se si discuterà il disegno di legge in Aula, non avrò nulla in contrario a dire il nome delle ditte cui il Governo somalo si è rivolto. Ma sia ben chiaro che questo tocca la responsabilità del Governo somalo, senza che il Governo italiano intenda in alcun modo interferire.

Per quanto riguarda la misura del contributo, perchè si è stabilito di partecipare con 600 milioni di lire in confronto ai 2,7 milioni di dollari degli Stati Uniti e ai 2,4 dell'Inghilterra? Perchè la legge degli Stati Uniti fa obbligo che gli aiuti che vengono concessi ai Paesi sottosviluppati non siano rivolti a colmare il *deficit* di bilancio, ma siano destinati esclusivamente ai piani di sviluppo. Poichè invece l'Italia già concede un contributo per il pareggio del bilancio somalo, la cifra complessiva da noi elargita è largamente maggiore di quella concessa dagli Stati Uniti d'America e dall'Inghilterra, con la differenza che la loro è rivolta a piani di sviluppo e la nostra essenzialmente a ripianare il bilancio e parzialmente al piano di sviluppo.

Queste sono le linee della nostra politica. Credo che possa confortare i senatori di tutte le parti politiche il pensiero che la politica italiana ha ottenuto la più completa approvazione da parte di tutto il popolo somalo. In tutte le sedi internazionali, dalle Nazioni Unite alle riunioni di Ginevra, il Governo somalo ha sempre riconosciuto che tra tutti, il Governo italiano è quello che ha dimostrato il maggior spirito di comprensione per le esigenze della Somalia e non ha mai per nessun motivo vincolato i suoi aiuti a determinate richieste o determinate esigenze politiche. Evidentemente noi abbiamo rapporti bilaterali con la Somalia: vi è il problema dei beni italiani in Somalia, ma questo è un problema distin-

to, che noi affrontiamo in sede bilaterale con il Governo somalo e che non intendiamo interferisca con il piano di sviluppo. Perche se noi questo facessimo veramente, da una parte riconosceremmo la sovranità somala. dall'altra infirmeremmo questa stessa sovranità. Questo non corrisponde nè alla volontà nè all'interesse del Governo italiano, che desidera spogliarsi completamente, nella sua politica concreta, da ogni spirito di colonialismo.

S P A N O . Io sono d'accordo; però il problema non viene esaurito in questo modo, non viene infirmata la nostra richiesta di un esame approfondito. Aiuti in base ad un programma somalo: è su questo che si desidera la garanzia.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Mi pare che da questa discussione interessante e abbastanza approfondita sia risultato l'accordo della Commissione su due punti: l'opportunità di approvare questo disegno di legge; l'esigenza di una discussione organica e panoramica sul problema relativo agli aiuti alla Somalia. Ritengo che questa esigenza non sia incompatibile con l'approvazione del disegno di legge, sul quale tutti si sono manifestati d'accordo, salve le modifiche di forma che sono state suggerite circa l'anno.

Pertanto, domando alla Commissione se non sia il caso di approvare subito il disegno di legge, salvo poi ad usare uno degli strumenti regolamentari per aprire una discussione ampia sul problema, o in Commissione o in Aula, se si vuol dare maggiore risonanza politica alla discussione.

S P A N O . Il dubbio sorge dalla considerazione che non è la prima volta che ci occupiamo di questo problema.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Mi pare che il Sottosegretario abbia chiarito che il Governo è a disposizione per una discussione vasta ed approfondita in Aula.

Si tratta di trovare il mezzo per provocarla. Io penso che si potrebbe fare, una volta approvato il disegno di legge, attraverso una interpellanza.

S P A N O . Siamo d'accordo, ma bisogna che il Governo si impegni in questo senso; altrimenti noi rischiamo di approvare ancora altri provvedimenti che riguardano la Somalia senza aver affrontato organicamente il problema.

M E N C A R A G L I A . Sono anche io d'accordo con le osservazioni fatte e ritiro la mia proposta di rimessione del disegno di legge in Aula; tuttavia vorrei far osservare che, per ciò che riguarda i nostri rapporti con la Somalia, dovremmo attuare una politica tale da garantire nel modo più assoluto che il neo-colonialismo non si sviluppi di fatto in Somalia.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Questo sarà l'oggetto della discussione di cui si è parlato.

Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Allo scopo di contribuire alla stabilizzazione ed all'incremento dell'economia e delle istituzioni sociali della Repubblica somala, è autorizzata l'erogazione della somma di lire 600.000.000 da effettuarsi a favore di persone fisiche o giuridiche italiane per forniture al Governo somalo di beni e servizi, nonchè per l'esecuzione di progettazioni, studi e lavori, il tutto inerente ai piani di sviluppo economico e sociale, da eseguire in Somalia durante l'anno 1961, secondo apposite intese col predetto Governo.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo dichiara che con questo articolo intende riferirsi al piano di sviluppo predisposto dal Governo somalo per l'anno 1961.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Con questa precisazione del Governo, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 600.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 destinato a froteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari